



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **12/05/2022** - delibera n. **30**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - MODIFICHE.

L'anno **(2022)**, il mese di **MAGGIO**, il giorno **DODICI**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **NICOLETTA DALL'ARA - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LATTUCA ENZO	P	MONTI FEDERICA	P
BARATELLI BEATRICE	A	PARISE DENIS	P
BIGUZZI FABIO	A	PLUMARI LORENZO	P
CAPPONCINI CLAUDIO	A	ROSSI ANDREA	P
CASTAGNOLI ENRICO	A	ROSSI ENRICO	A
CELLETTI ANTONELLA	P	ROSSI FRANCESCO	P
CEREDI GIANNI	P	ROSSINI FILIPPO	P
DALL'ARA NICOLETTA	P	SANTERO CHIARA	A
DI PLACIDO LUIGI	P	SIROTTI GAUDENZI ENRICO	P
GERBINO GAETANO	P	STRINATI ARMANDO	P
GIUNCHI ANGELA	P	TOMBETTI FRANCESCA	P
MAGNANI AMEDEO	P	VERGAGLIA ANDREA	P
MAGNANI LUCA	P		

Presenti: n. 19 - Assenti: n. 6

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

DI PLACIDO LUIGI
ANDREA VERGAGLIA
FRANCESCA TOMBETTI

Sono presenti gli Assessori:

CHRISTIAN CASTORRI - CAMILLO ACERBI - LUCA FERRINI - CARMELINA LABRUZZO -
FRANCESCA LUCCHI - CARLO VERONA .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, da stabilire con decreto del Ministero delle Finanze, a cui corrisponde un'eguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3)

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998 che reca le seguenti disposizioni:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che:

- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione di cui al citato art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 360/1998 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2021 che hanno differito al 31 Marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 22 Dicembre 2021, convertito con modificazioni con Legge 25 Febbraio 2022 n. 15 ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2022;
- la Circolare n. 19 del 2 marzo 2022 con la quale il Ministero dell'Interno prende atto del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione sopra richiamato;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con delibera di Consiglio Comunale 20.12.2007 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE in particolare:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 222 del 18.12.2008 con la quale, ad integrazione della citata delibera di C.C. n. 234/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è stata portata ad Euro 10.000,00 la soglia di esenzione ai fini dell'applicazione dell'addizionale;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 31.07.2014 con la quale si è ritenuto necessario, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'anno 2014, variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (fino ad allora pari al 0,40 per cento), mantenendo comunque inalterata la soglia di esenzione già fissata per gli anni precedenti, fissando aliquote differenziate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, nel rispetto del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno prevedendo le seguenti aliquote di compartecipazione:
 - *0,39 per cento fino a 15.000,00 euro*
 - *0,40 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro*
 - *0,55 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro*
 - *0,78 per cento oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro*
 - *0,80 per cento oltre 75.000,00 euro*

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 della L. 30.12.2021 n. 234 (Legge Stabilità 2022) che ha apportato modifiche agli scaglioni di reddito, e corrispondenti aliquote, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dall'anno di imposta 2022 riducendo a 4 gli scaglioni di reddito, come di seguito riportato:

- fino a 15.000,00 euro 23 per cento
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25 per cento
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35 per cento
- oltre 50.000,00 euro 43 per cento

PRESO ATTO che è necessario procedere adeguando gli scaglioni di reddito stabiliti con la citata delibera di C.C. n. 55/2014 ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 1 comma 11 del DL 138/2011;

ACCERTATO che dalle stime operate dal competente ufficio al fine di garantire il gettito atteso dall'addizionale comunale all'IRPEF per gli anni 2022 e seguenti è necessario prevedere le seguenti aliquote ai fini dell'addizionale Comunale all'IRPEF:

- *0,39 per cento fino a 15.000,00 euro*
- *0,40 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro*
- *0,55 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro*
- *0,80 per cento oltre 50.000,00 euro*

RITENUTO quindi opportuno apportare le dovute modifiche all'art. 2 del Regolamento per

l'applicazione dell'aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche nelle parti evidenziale, che per maggior chiarezza si allega integralmente alla presente deliberazione sotto la lettera "A", costituendone parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019 n. 58, a decorrere dall'anno 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28.09.1998 n. 360;

DATO ATTO altresì che secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 431 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2022 – 2024;

ATTESO che gli effetti del presente atto sul bilancio 2022-2024, relativamente alle entrate dell'Ente, sono previsti sul competente capitolo;

Acquisito il parere dei revisori contabili dell'Ente, in atti, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267/2000,

Esaminata in 1^ commissione consiliare in data 02.05.2022, come da copia del verbale in atti;

La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti 19 votanti 19

A voti unanimi palesemente espressi (n.19)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le modifiche all'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che di seguito viene integralmente riportato:

Art. 2

Aliquote di compartecipazione dell'addizionale

1. *Le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, come di seguito riportato:*

- *0,39 per cento fino a 15.000,00 euro*
- *0,40 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro*
- *0,55 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro*
- *0,80 per cento oltre 50.000,00 euro;*

dando atto che le modifiche suddette sono evidenziate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che riporta il testo integrale del Regolamento soprarichiamato;

2. DI DARE ATTO che la presente modifica al Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022;

3. DI DARE ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019 n. 58, a decorrere dall'anno 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28.09.1998 n. 360;

4. DI DARE ATTO altresì che secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

NICOLETTA DALL'ARA

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 26/05/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 26/05/2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 06/06/2022.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI